MODIFICAZIONI ALLO STATUTO SOCIALE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE...

Digitized by Google

MISCELLANEE
DI FIRENZE
CENTRALE
252.9

BANCA D' INDUSTRIA OPERAIA

DI FIRENZE

—

MODIFICAZIONI

ALLO STATUTO SOCIALE

PROPOSTE

DALLA COMMISSIONE DI SINDACATO

ALL'ASSEMBLEA GENERALE

del 4 Settembre 1870

BIBLIOTECA NAZIONALE
1879
FIRENZE

Statuto Vigente

TITOLO I.

Art. 1. È stabilita una Banca con sede in Firenze, che potrà istituire delle Succursali per agevolare il piccolo commercio, e togliere così dalla miseria tanti bravi ed onesti cittadini, e capi di famiglia, che scambievolmente soccorrendosi, si sottrarrebbero alla rapacità di coloro, che con usura smodate assorbiscono gli utili al lavoro.

Art. 3. La Banca sarà rappresentata da un Presidente – un Direttore – sei Deputati – due Sindaci – un Segretario ed un Cassiere, i quali tutti dovranno essere eletti a maggioranza di voti in Adunanza Generale, e sono revocabili

Proposta di Modificazioni

TITOLO I.

Art. 1. È stabilita una Banca con Sede in Firenze, che potrà istituire delle Succursali, per agevolare il piccolo Commercio

Art. 3. La Banca sarà rappresentata da 9 Consiglieri, i quali tutti dovranno essere eletti a maggioranza di voti in Assemblea Generale, e sono revocabili Questo Consiglio eleggerà quindi un Direttore, togliendolo dal seno degli Azionisti, e tutti gl'Impiegati che stimerà necessarii per l'esercizio della Banca. Nominerà una Commissione di Castelletto, che avrà l'incarico di informare le Istanze per le ammissioni al Credito, e le sue adunanze saranno presieduta dal Direttore Compilerà infine un Regolamento interno per il buon andamento degli affari sociali, e ove saranno esplicati gli oneri degl'Impiegati

Art. 5. La Banca è composta di un numero indefinito di Soci; essi non sono obbligati che per una sola Azione; non avranno per altro voto deliberativo nelle Adunanza Generali, se non che coloro che abbiano non meno di cinque Azioni, e non potranno essere eletti alle cariche quelli che ne abbiano meno di cinque, qualunque sia il numero delle Azioni, esso non avrà diritto se non che ad un solo voto.

TITOLO II.

Art. 8. La Banca fa esclusivamente coi Soci le sue operazioni, che sono le seguenti.

a) Imprestiti collettivi;
b) Imprestiti individuali;
c Depositi fruttiferi;
d) Conti correnti.

Il limite massimo di ciascun prestito verra trimestralmente stabilito dall'Assemblea Generale.

Art. 13 Le Cambiali non si ricevono di scadenza più lunga di quattro mesi con la sola firma del Socio, ma dovranno sempre avere la firma di un Socio se fosse Cessione, e non potranno essere rinnovate.

TITOLO V.

Art. 14. La Banca riceverà in deposito fruttifero i risparmi e le somme che le verranno affidate dai propri Azionisti.

Art. 15 La minima somma che può essere depositata alla Cassa in una sola volta, e di L. 1. — e la maggiore di L 50. , esclusa ogni frazione, ed i frutti principiano a decorrere allorche si è raggiunta la somma di Lire Venticinque

Art. 5. La Banca è composta di un numero indefinito di Azionisti; essi non sono obbligati che per una sola Azione, ed avranno tutti voto deliberativo nelle Adunanza Generali. Potranno altresì tutti essere eletti alle Cariche, purche abbiano saldata almeno un' Azione.

L' Articolo 6° resterebbe soppresso, quando venisse approvato l' Articolo 3° riformato.

TITOLO II.

Art. 8. La Banca fa coi suoi Azionisti le seguenti operazioni

a) Imprestiti collettivi;
b) Imprestiti individuali;
c) Depositi fruttiferi;
d) Conti correnti

I Depositi fruttiferi e i Conti correnti sono accettati pero anche dai Terzi.

Art. 13. Non si ricevono Cambiali a maggiore scadenza di quattro mesi con la sola firma del Socio, se la somma da esso richiesta non eccedera il versato sulle Azioni; sempre con due firme per somma maggiore al suo versamento

TITOLO V.

Art. 14. La Banca riceverà in deposito fruttifero i risparmi e le somme che le verranno affidate dai propri Azionisti e dai Terzi.

Art. 15. La minima somma che può essere depositata alla Cassa in una sola volta, e di L. 1. — e la maggiore di L 1000

I frutti principieranno a decorrere allorche ne sara raggiunta la somma di Lire Venticinque

Art 16 I depositanti riceveranno un apposito libretto che li farà creditori verso la Banca, e potranno ritirare le somme depositate 15 giorni dopo fattane domanda

Art. 18. L' interesse che pagherà la Banca per le somme in deposito sarà stabilito dal Consiglio di Direzione con un Regolamento interno da sottoporsi all' approvazione dell' Assemblea Generale.

Art. 20. La Banca riceverà in Conto corrente tutte le somme che le verranno affidate dagli Azionisti.

Art. 24. Le Azioni son nominali e non potranno esser cedute se non che previa relazione favorevole dei Sindaci, e col visto del Direttore e del Cassiere.

Art. 25. Quando un Socio volesse vendere le sue Azioni sarà, solo non trovando fra i Soci, che possa venderle ad altri, sempre però che abbiano le qualità richieste dall'Art. 31. Tit. 8, previo consenso del Consiglio di Direzione.

L'Art. 26 resta soppresso coll'approvazione dell'Art. 24. 25. riformato.

Art. 27. Il frutto che ritrarrà la Banca dallo sconto delle Cambiali sarà fissato all' 8 per 0/0, salvo il diminuirlo o aumentarlo secondo i movimenti delle altre Banche.

TITOLO VII.

Art. 31. È espressamente vietato di ammettere in questa Banca come Azionisti quelli che non esercitano un' arte o mestiere, o non appartengono al Commercio.

Art. 32. Non potrà essere ammesso come Azionista chiunque

Art. 16. I depositanti riceveranno un apposito libretto che li farà creditori verso la Banca e potranno ritirare le somme depositate 8 giorni dopo fattane domanda, se non eccederanno le L. 1000. — Per ogni somma maggiore dovranno andar d' accordo col Consiglio.

Art. 18. L' Interesse che pagherà la Banca per le somme in deposito sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione a seconda delle circostanze più o meno favorevoli al Commercio.

Art. 20. La Banca riceverà in Conto corrente tutte le somme che le verranno affidate dagli Azionisti e dai Terzi.

Art. 24. e 25. Le Azioni son nominali, e non potranno esser cedute, se non nel caso che il cessionario non abbia verun debito verso la Banca, e vi dovrà essere apposto il visto dal Direttore e dal Cassiere.

Art. 27. Il frutto che ritrarrà la Banca dallo sconto delle Cambiali, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione a seconda delle circostanze in cui versa il Commercio.

TITOLO VII.

Art. 31 e seguenti. Qualunque probo ed onesto cittadino, non esclusa le donne, può essere Azionista.

Nel caso che questi requisiti cessino di verificarsi in qualche Azionista, potrà essere espulso

avesse commesso delitti infamanti, o azioni disoneste, e quelli che se ne rendessero responsabili saranno espulsi; ma questa espulsione dovrà essere deliberata dalla maggioranza dell'Assemblea Generale.

L'espulsione poi avrà luogo previo rimborso del valore delle loro Azioni e dei diritti inerenti a tutto il trimestre antecedente.

Art. 33. Saranno ammessi a far parte di questa Banca, senza distinzione di sesso, gli Artisti, gli Operai ed i Commercianti, come all'Art 32.

Le donne però hanno bisogno di una dichiarazione di assenzo del marito, e non interverranno alle Assemblee Generali, potranno però farvisi rappresentare da un Socio

Art. 35. Tutti i Soci sono obbligati a versare nella residenza della Banca, tutte le Domeniche delle ore 9 antim. alle ore 2 pom. la sua rata non minore di L. 1. e mancando al pagamento di tre settimane senza alcune ragioni plausibili, saranno dichiarati decaduti da ogni diritto dell'Azione in corso ai termini degli Art. 152 a 154 del Codice di Commercio.

Art. 38. Le adunanze ordinarie si terranno ogni tre mesi, le straordinarie o a richiesta del Consiglio di Direzione, o di dieci Azionisti, fatta a norma dell'Art. 144 del Codice di Commercio.

Art. 42. Tanto le adunanze ordinarie che le straordinarie saranno presiedute dal Presidente, ed in mancanza di esso ne assumerà la presidenza il Deputato più anziano, il quale, terminata la discussione, ne assumerà le diverso questioni, e le porrà ai voti.

Art. 52. Il Consiglio di Direzione si deve adunare tre volte per deliberazione fatta dalla maggioranza degli Azionisti riuniti in Assemblea Generale. L'espulsione però avrà luogo previo il rimborso delle Azioni e dei diritti che gli si competono fino al trimestre antecedente alla sua espulsione.

Art. 35. Gli Azionisti che si rendessero morosi al pagamento di tre mesi di rate settimanali, saranno dichiarati decaduti da ogni diritto sull'Azione ai termini degli Art. 153 e 154 del Codice di Commercio.

Art 38. Le adunanze ordinarie si terranno ogni anno, le straordinarie o a richiesta del Consiglio di Amministrazione, o di tanti Azionisti che rappresentino il terzo del Capitale Sociale a norma dell' Art 144 del Codice di Commercio.

Art. 42. Le adunanze ordinarie e straordinarie saranno presiedutodal Presidente, ed in mancanza di esso ne assumerà la presidenza il Senione fra gli Azionisti presenti.

Art. 52. 53. Il Consiglio di Amministrazione si aduneraogni

la settimana per discutere quelle operazioni, le quali non sono di competenza assolute particolare ad alcuno dei componenti.

Art. 53. Le deliberazioni del Consiglio di Direzione dovranno essere registrate in apposito libro diverso da quello che contiene le deliberazioni dell' Assemblea Generale.

Art. 67. È obbligo speciale dei Sindaci di referire al Consiglio di Direzione sulle domande di ammissione alle Società, e di fargli le sue proposte tanto sulle medesime, quanto sui casi di espulsione, nei quali provatamente incorressero gli Azionisti ai termini dell' Art. 33.

Gli *Art. 69 e 70* sono soppressi.

15 giorni per esaminare l' andamento generale dell'Amministrazione. Due Consiglieri per turno settimanale d' accordo col Direttore delibereranno sulle operazioni di Sconto, e queste dovranno resultare da apposito registro. In caso di malattia, o per qualunque altra causa alcuno dei funzionarii non potesse intervenire al suo torno, dovrà in tempo debito darne avviso al Direttore, il quale provvederà al rimpiazzo.

All' *Art. 56.* si aggiunge: Il Direttore dovrà dare una cauzione da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione

I Sindaci son nominati dall' Assemblea Generale in num. di tre, ed hanno l'obbligo di sorvegliare l'amministrazione, rivedere scrupolosamente i Rendiconti, e riferire sui medesimi all' Assemblea Generale, non che rimettere i rapporti sommarii sull' andamento della Banca, in tutte le adunanze ordinarie.

Firenze *4 Settembre 1870*

La Commissione
Angiolo Pieri Presidente
Luigi Ballerini
Eduardo Ducci
Gio: Batta Bertolla
Leopoldo Cianchini
Genesio Venturini
Oreste Mazzetti Segr.

Firenze,
Tip. Popolare di Eduardo Ducci
Via della Chiesa N. 163

1870
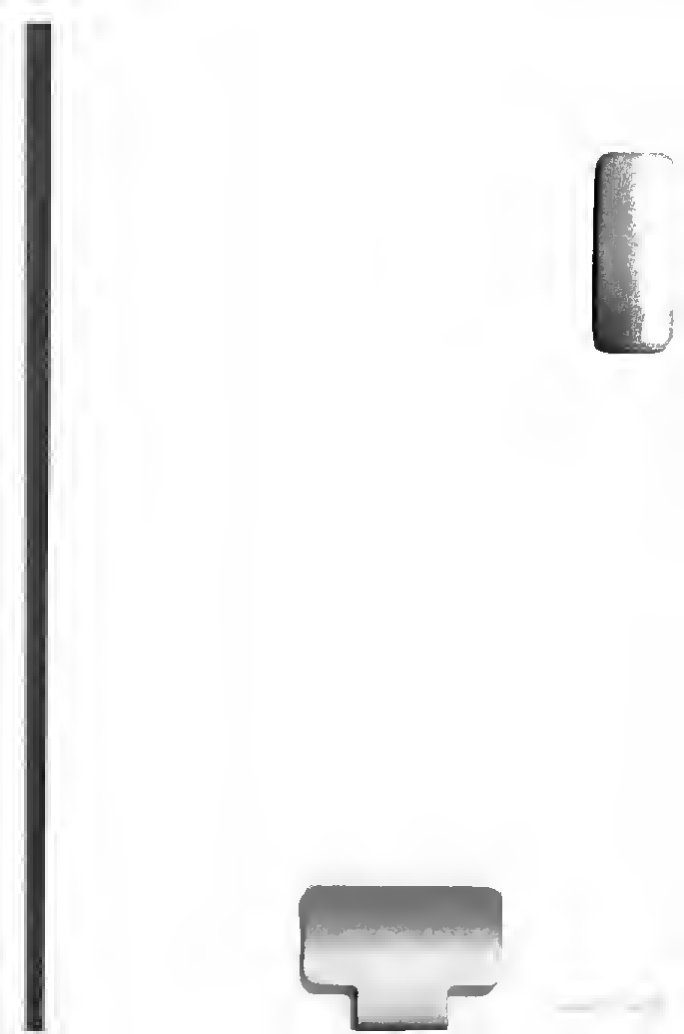
256.29